



VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici

X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo

**Memoria Confapi nell'ambito dell'esame dello schema
di decreto legislativo recante**

**“Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti
di plastica sull'ambiente”.**

(Atto Governo n°291)

*Camera dei Deputati
Roma, 24 settembre 2021*

Confapi ringrazia i Presidenti della VIII Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici e della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati, per l'invito a presentare una memoria in cui la Confederazione può esprimere le proprie valutazioni nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.

Noi rappresentanti della piccola e media industria privata da sempre riteniamo che l'impresa deve inserirsi in un contesto virtuoso che valorizzi le “ricchezze” dell'ambiente nel rispetto e nella tutela del territorio in cui “vive” e si sviluppa.

L'economia circolare rappresenta una leva fondamentale per la tutela delle risorse naturali e costituisce un importante driver strategico di politica industriale per le Pmi in un'ottica di sviluppo sostenibile e miglioramento della competitività aziendale. In Italia, infatti, le attività di recupero sono sempre state prioritarie nelle filiere produttive vista anche la scarsità nel nostro Paese di materie prime.

Come portatori di interessi delle piccole e medie industrie del settore della chimica e dei materiali plastici, anche attraverso la

nostra Unione di categoria Unionchimica, da tempo promuoviamo strategie industriali di sostenibilità ambientale ed economica nell'ottica di una reale semplificazione degli adempimenti per le Pmi.

Il nostro ruolo attivo e propositivo è altresì confermato dalla partecipazione a tutti i gruppi di lavoro e tavoli sull'Economia Circolare e sulla Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) per determinate filiere come quella della plastica monouso istituiti a livello nazionale. Siamo inoltre presenti sul "Tavolo Nazionale della Plastica" con altre associazioni maggiormente rappresentative dove, oltre al tema della sostenibilità ambientale, stiamo portando avanti quello della sostenibilità economica (anche per il contenimento dei costi delle materie prime) e sociale sia per il mantenimento dei posti di lavoro sia per lo sviluppo della competitività sul mercato globale.

Entrando nel merito del provvedimento in esame, pur condividendo appieno la *ratio* di fondo della Direttiva 2019/904/UE, segnaliamo una serie di potenziali dubbi e criticità nel recepimento della medesima.

Nel provvedimento di attuazione, sono infatti previste alcune modalità pratico operative e di organizzazione della filiera che potrebbero determinare costi ed aggravii a carico delle imprese,

soprattutto di piccola e media dimensione, senza raggiungere gli auspicati obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale.

Tali criticità ci vengono segnalate da imprese del nostro sistema che svolgono da anni attività all'avanguardia anche sul fronte della minimizzazione degli impatti ambientali, della ricerca di piena sostenibilità ambientale dei prodotti trattati e del riciclo degli scarti relativi.

Ci lascia perplessi anzitutto la scelta del legislatore nazionale di modificare gli elenchi di manufatti plastici di singolo utilizzo da sottoporre a restrizioni o divieti, individuati dalla direttiva stessa, con l'inserimento di deroghe per l'esclusione dalle stesse limitazioni in caso di impiego di polimeri biodegradabili e compostabili.

A tal proposito, la definizione di "prodotto di plastica monouso" rischia nel provvedimento italiano di ingenerare confusione ed interpretazioni soggettive. La stessa deroga, espressa in termini di utilizzo di "plastica rinnovabile", se non adeguatamente definita e precisata, potrebbe divenire incomprensibile agli operatori del settore se non addirittura erroneamente considerata come utilizzo di plastica "riciclata".

Tale modifica, al di là della potenziale contestazione ed infrazione da parte dell'Unione europea, deve essere valutata in un circuito complessivo di raccolta differenziata del rifiuto organico, dei sistemi

di responsabilità estesa dei produttori e dell'effettivo riutilizzo e trattamento finale presso gli impianti.

Segnaliamo, inoltre, la mancanza di un quadro di insieme organico tra legislazione europea ed italiana sul tema del monouso plastico.

Tale mancanza di organicità potrebbe infatti portare alla sovrapposizione di due differenti tassazioni quali la Plastica Tax "Italiana", cioè l'imposta sul consumo di manufatti di singolo impiego (MACSI), e la Plastic Tax "Europea" che, pur non gravando direttamente sull'immissione al consumo e sul mercato del bene ma sul rifiuto plastico non riciclato, rischia comunque di determinare un costo indiretto per la filiera di produzione.

Le previsioni normative contenute in questo atto di recepimento impattano infatti sicuramente sia sui costi della produzione sia sui meccanismi di tracciabilità e contabilità aziendale su cui è molto probabile che, in maniera simile, incideranno le altre "Plastic Tax". Esprimiamo invece apprezzamento per la previsione di inserire un "credito d'imposta" per quelle imprese che intendono modificare processi e linee produttive sostituendo la plastica tradizionale con quella da recupero o con quella compostabile e biodegradabile.

Riteniamo però estremamente "soggettiva" la definizione del concetto di monouso che, seppur richiamando puntualmente il contenuto dell'art. 12 della direttiva, lascia ancora eccessiva

discrezionalità al produttore nella assoggettabilità o meno del prodotto in plastica all'applicazione di questa nuova disposizione.

La previsione normativa di assoggettare questo tipo di filiera e i relativi beni ai nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore, pur essendo apprezzabile in linea di principio, non deve tradursi all'atto pratico in un nuovo Sistema di Consorzi gestiti da pochi grossi produttori che potrebbero instaurare regimi di monopolio o oligopolio a discapito del sistema di rappresentanza e di libera concorrenza.

Dall'esperienza derivante da altri Sistemi EPR, per esempio dal mondo dei RAEE, la rappresentanza dei produttori classificabili come Pmi è infatti condizionata da grosse lobby che scaricano i costi della gestione del "fine vita" del bene sui piccoli produttori.

Auspichiamo quindi che la costruzione di questo nuovo sistema veda la partecipazione e il coinvolgimento attivo soprattutto del mondo della piccola e media industria privata.

Ancora, pur accogliendo favorevolmente la previsione dell'utilizzo e dell'esaurimento delle scorte ipotizziamo che non sia semplice, ai fini dei controlli, dimostrare l'acquisto di merce precedente all'entrata in vigore delle nuove norme, dopo lo stoccaggio a magazzino, senza un adeguato sistema di rintracciabilità dei lotti.

Altro aspetto potenzialmente critico riguarda le disposizioni in materia di requisiti di marcatura prevista per alcuni prodotti (tazze

per bevande, assorbenti igienici, salviette umidificate e prodotti del tabacco con filtri) che andrebbero coordinate con le recenti disposizioni in materia di etichettatura degli imballaggi previste con il Decreto 116/2020 e prorogate a gennaio 2022 ma ancora in attesa di chiarimenti e linee guida.

Infine, in relazione al sistema sanzionatorio previsto dalla normativa in esame, riscontriamo la previsione di una unica sanzione che mira a colpire inadempimenti e mancanze molto differenti tra loro.

Difatti la violazione degli obblighi di immissione sul mercato e la mancata adesione ai sistemi Collettivi e di Responsabilità Estesa del produttore, a nostro avviso, devono essere puniti differentemente rispetto ad una mera carenza di tipo formale come quella della identificazione e marcatura del prodotto monouso.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

ARTICOLO 1 -Oggetto e finalità

Emendamento

Al comma 1 ultimo capoverso, aggiungere il seguente inciso: *“contatto alimentare prevalentemente nelle bottiglie per bevande e in altri imballaggi a contatto per alimenti”*.

Motivazione

L'ampliamento ad altre tipologie di imballaggi per alimenti e non solo per quelli in PET, già oggetto di prove e progetti pilota per il contatto con le bevande, potrebbe nell'ottica di sperimentare nuove applicazioni incentivare l'uso di plastiche di recupero nel rispetto della normativa e sicurezza alimentare.

ARTICOLO 3 -Definizioni

Emendamento

Al comma 1, lettera a “plastica”, eliminare l'inciso: *“a eccezione dei polimeri naturali che non sono modificati chimicamente”*

Motivazione

Questa indicazione generica e poco chiara aprirebbe la strada a possibili non corrette interpretazioni sulle deroghe anche in relazione al tema delle “bioplastiche”.

ARTICOLO 3 -Definizioni

Emendamento

Al comma 1, lettera b “prodotto di plastica monouso”, eliminare l'inciso: *“a eccezione dei polimeri naturali che non sono modificati chimicamente”*.

Motivazione

Questa indicazione eccessivamente generica potrebbe dar adito a possibili non corrette interpretazioni sulle deroghe anche in relazione al tema delle “bioplastiche”.

ARTICOLO 3 -Definizioni

Emendamento

Al comma 1, lettera f “immissione sul mercato”, al primo capoverso aggiungere il seguente inciso: *“la prima messa a disposizione sul mercato nazionale”*.

Motivazione

Questa specificazione chiarirebbe meglio gli oneri in capo al produttore anche in relazione all'importazione di plastica monouso piena e vuota da paesi esteri precisando che non si tratta di immissione intesa come mercato Europeo.

ARTICOLO 5 -Restrizioni all'immissione

Emendamento

Al comma 3 dopo la deroga relativa ai prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile introdurre una *“analogha deroga per i prodotti con almeno il 50% di plastica riciclata e recuperata come dimostrato da idonea certificazione secondo marcature terze indipendenti”*.

Motivazione

Questa precisazione dovrebbe incentivare non solo l'uso di bioplastiche ma anche quella della materia prima secondaria e plastica da riciclo.

ARTICOLO 7 -Requisiti di marcatura

Emendamento

Al comma 1, eliminare l'inciso: *“caratteri grandi”*.

Motivazione

Tale inciso risulta eccessivamente generico e non fornisce indicazioni certe al produttore peraltro obbligato a rispettare già quanto indicato nel richiamato Regolamento (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2021 che oggi, tra l'altro, fornisce indicazioni definite solo per alcuni prodotti monouso.

ARTICOLO 8 -Responsabilità estesa del produttore

Emendamento

Al comma 1, lettera b) e comma 3 eliminare l'inciso: *“... inclusa l'infrastruttura e il suo funzionamento”*.

Motivazione

Sulla base di esperienza derivante da altri regimi di responsabilità estesa del produttore, la copertura dei costi a carico del medesimo non deve coprire le infrastrutture e il funzionamento dei centri di raccolta comunale ma solo i costi di trasporto e trattamento a valle dai centri comunali. Tali infrastrutture e relativo funzionamento sono infatti coperte dal pagamento della TARI anche da parte delle utenze non domestiche.

ARTICOLO 14 -Sanzioni

Emendamento

Al comma 1, secondo capoverso sostituire l'inciso: *“la medesima sanzione”* con *“la metà della sanzione”* ed eliminare l'ultima frase *“La sanzione è aumentata del doppio.....trasgressore”*.

Motivazione

La previsione normativa di mantenere analoghe sanzioni per violazioni sostanziali rispetto a quelle formali, o comunque meno gravi, come la non idonea marcatura si ritiene non risponda ad un principio di proporzionalità. È inoltre auspicabile un primo periodo di non applicabilità delle sanzioni per accompagnare alla transizione il mercato.